

Codice A1418A

D.D. 23 settembre 2021, n. 1385

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale siti in Via Cigna, Torino, di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale



ATTO DD 1385/A1418A/2021

DEL 23/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale siti in Via Cigna, Torino, di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale

Premesso che:

- l'articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., ha previsto la riserva di alloggi di edilizia sociale per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti, al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità;
- la Giunta regionale, con deliberazione 18 marzo 2013, n. 3-5531, ha approvato in via sperimentale i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3";

- con successiva deliberazione 4 ottobre 2019, n. 2-330, la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3".

Tale deliberazione stabilisce che:

- 1) i progetti di utilizzo di alloggi per le finalità di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nell'ambito delle fattispecie previste dalla norma medesima, devono riguardare, in modo vincolante anche, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;
- 2) gli alloggi da destinare ai progetti previsti dall'art. 21 della L.R. n. 3/2010 devono essere, altresì, situati in aree o quartieri ad alta concentrazione di edilizia sociale, in zone caratterizzate da forte degrado sociale e/o del contesto ambientale o in immobili con forte presenza di categorie socialmente deboli;
- 3) al fine di preservare l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per l'assegnazione ai nuclei richiedenti inseriti nelle graduatorie, il numero massimo di alloggi utilizzabili per i progetti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nel limite di un alloggio per scala, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 21, è pari al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelli di proprietà dell'ente proponente;

4) le attribuzioni degli alloggi hanno carattere temporaneo e una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili nel rispetto di quanto stabilito ai punti 5 e 8;

5) i progetti per l'utilizzo degli alloggi devono essere approvati dall'ente proprietario con proprio atto deliberativo e devono contenere, oltre agli elementi indicati al comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, la motivazione dell'individuazione della localizzazione, la durata, la finalità e il destinatario dell'alloggio. Le proposte di utilizzo di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni devono essere accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune in cui sono siti gli alloggi, contenente l'esplicito assenso al progetto individuato;

- la stessa DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, inoltre, al punto 8, che l'utilizzo degli alloggi per i progetti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale con propria determinazione, anche previo specifico sopralluogo;

- la più volte citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, infine, al punto 9, che i progetti eventualmente già presentati ai sensi della precedente DGR 18 marzo 2013, n. 3-5531, ma sui quali l'Amministrazione regionale non si è ancora espressa, devono essere riproposti dagli enti proprietari nei modi e alla luce dei nuovi criteri;

preso atto che:

con nota prot. n. 8549 del 2 settembre 2021, il Comune di Torino trasmetteva alla Regione Piemonte la Deliberazione del CdA n. 62 del 22 luglio 2021 in cui si richiede l'autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Centrale, siti in Torino rispettivamente al:

- piano terra di Via Cigna 94 Scala A, complesso 1087 Edificio 2270

- piano terra di Via Cigna 94 Scala B, complesso 1087 Edificio 2270

per la realizzazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, di un progetto di coabitazione giovanile solidale gestito dalla Cooperativa sociale "ACMOS" di Torino;

nella deliberazione del CdA n. 62 del 22 luglio 2021 si precisa:

- le assegnazioni del plesso di Via Cigna sono in gran parte conseguenti alla movimentazione di assegnatari storici di alloggi di stabili di Corso Racconigi, che presentano problemi di sicurezza strutturale e questi nuclei vengono spostati dalla zona di Borgo San Paolo a un'altra zona di più recente insediamento;

- necessita pertanto la realizzazione di una coabitazione sociale che permetta di favorire l'inclusione e la coesione sociale tra gli assegnatari;

- la durata del progetto è di 3 anni (1 anno di start up e 2 di consolidamento dell'iniziativa), eventualmente rinnovabili a partire dalla data di stipulazione del contratto di locazione da stipularsi tra L'Agenzia e l'associazione ACMOS;

- il numero di alloggi di proprietà dell'Agenzia utilizzati in ambito articolo 21 della L.R. 3/2010 è attualmente inferiore al 10 per cento;

- nell'allegato della Deliberazione, si specifica che negli alloggi interessati dal progetto verranno inseriti sei giovani in età 18-30 anni, scelti tramite selezione di candidature che permetterà di costituire un gruppo con diverse competenze, atte a rispondere alle molteplici situazioni;

- nell'allegato 2 sono dettagliate una pluralità di attività, che comunque prevedono almeno 10 ore di volontariato gratuito al mese al fine di promuovere, ad esempio, la cittadinanza attiva, favorire un'azione di rete territoriale atta a favorire la coesione sociale e di sostegno dei bisogni dei singoli e il rapporto con il territorio, di mantenere belli e curati gli spazi verdi e comuni;

il Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale n. 785 del 31 agosto 2021, trasmessa con nota prot. n. 8549 del 2 settembre 2021, ha dato esplicito assenso al progetto individuato dall'ATC per l'utilizzo dei due alloggi sopra citati da parte dell'associazione ACMOS per i fini che ricadono nell'articolo 21 della Lr n. 3/2010;

considerato che la richiesta autorizzativa avanzata dall'ATC del 16 settembre 2021, prot. regionale n. 32661 del 17 settembre 2021, è conforme a quanto previsto dalla sopra citata DGR, n. 2-330 del 4 ottobre 2019 per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, sia dal punto di vista quantitativo, sia delle azioni indicate nel progetto proposto, in particolare riguardo la salvaguardia e la tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'utilizzo di alloggi di edilizia sociale per l'attuazione di progetti ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa e sociale esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune sottoscrittore la richiesta autorizzativa;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articolo 17 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i. "Norme in materia di edilizia sociale";
- DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). Integrazione alle DGR n. 20-656 del 27.09.2010 e n. 15-3199 del 26.04.2016".

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, l'utilizzo, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo di un totale di anni cinque, di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Centrale siti a Torino in Via Cigna 94, per la realizzazione di un progetto di accompagnamento sociale, di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, e s.m.i.;

2) di precisare che gli alloggi oggetto del presente provvedimento, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi